



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A10878 del 25/11/2011

Proposta n. 22577 del 21/11/2011

Oggetto:

USI CIVICI - Atto di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e Lelio Armando, possessore di terreno di demanio civico" - APPROVAZIONE.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: *USI CIVICI* – Atto di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e Lelio Armando, possessore di terreno di demanio civico” – **APPROVAZIONE.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Diritti Collettivi;

VISTA la Legge Statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’ Atto di Organizzazione n. A6207 del 20 giugno 2011 “ Delega ex art. 66 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO l’ultimo capoverso dell’art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332;

VISTO l’art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative Statali in materia di usi civici;

PREMESSO che:

- in data 2 marzo 2011 è stata depositata, presso la Direzione Regionale Agricoltura, la Verifica Demaniale per il comprensorio del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, redatta dal geom. Angelo Benedetti, in qualità di perito demaniale di detto comprensorio;
- il raffronto fra i dati riportati nel cessato catasto e quelli contenuti nel catasto vigente, come rilevato nella citata Verifica Demaniale, ha determinato una situazione di incertezza sulla qualitas soli, che già in passato ha portato a pronunce giurisdizionali contrastanti fra loro;

-

PRESO ATTO che –

- per la pubblica amministrazione, tali contenziosi, rappresenterebbero costi economici assai gravosi in relazione alla complessità e per la loro, prevedibile, non breve durata;

che, pertanto, il Consiglio Comunale di Monte San Giovanni in Sabina, al fine di evitare un aggravio economico determinato dalle spese processuali e legali, con proprio atto deliberativo ha previsto l’approvazione di un verbale transattivo, da sottoscrivere con i detentori delle aree in questione;

- con nota protocollo n. 4397 del 29 ottobre 2011, il Comune di Monte San Giovanni in Sabina ha trasmesso copia conforme della Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 7 ottobre 2011, con la quale è stato approvato lo schema di accordo transattivo fra il medesimo Ente e il sig. Lelio Armando, riguardante il terreno distinto catastalmente al foglio n. 12, particelle 159, 351 e 352 di mq. 4.300;

- contestualmente, con la medesima nota è stata trasmessa copia dell’accordo di conciliazione stragiudiziale, redatto e sottoscritto in data 7 ottobre 2011, fra il medesimo Comune e il sig. Lelio Armando riguardante il terreno sopra identificato, per la successiva omologazione da parte della competente struttura regionale;

- per il terreno di che trattasi, distinto al Catasto del Comune di Monte San Giovanni in Sabina , al foglio n. 12, particelle n159, 351 e 352 di mq. 4.300, il sig. Lelio Armando, dovrà versare la somma di Euro 387, 00, come determinata nella medesima Deliberazione consiliare n. 22/2011, sulla scorta dei Valori agricoli medi dell’Ufficio del Territorio di Rieti- Regione Agraria n. 2, riferiti all’anno 2011 e ritenuta congrua dal perito demaniale geom. Angelo Benedetti;

VERIFICATA la conformità dell’accordo conciliativo fra le parti in oggetto, alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 5 della Legge 1766/27;

PRESO ATTO di analoghi precedenti provvedimenti con i quali l'Amministrazione regionale ha approvato numerosi verbali di conciliazione redatti fra gli enti, titolari dei diritti civili, e diverse parti private;

RITENUTO di procedere alla approvazione del Verbale di Conciliazione stipulato fra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e il sig. Lelio Armando, come di seguito meglio identificato, data la situazione di incertezza sull'esito dei giudizi pendenti e sulla titolarità dei beni, cui ne deriverebbe un grave danno per la pubblica amministrazione, ma soprattutto, per consentire di portare a definizione una situazione che si trascina insoluta da molto tempo;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse,

di approvare il verbale di conciliazione già sottoscritto tra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina rappresentato dal segretario comunale e la ditta detentrica della quota di terreno di demanio civico, come di seguito indicata

<i>N</i>	<i>Data atto</i>	<i>Ditta</i>	<i>foglio</i>	<i>Partt.</i>	<i>Superficie Mq.</i>	<i>Importo del capitale €</i>
1	7/10/2011	Lelio Armando , n. a Lumezzane (BR), il 14/02/1940, c.f.: LLERDN40B14E738W	12	159, 351, 352	4.300	387,00

Per effetto di detto accordo transattivo il Comune di Monte San Giovanni in Sabina trasferisce in piena e libera proprietà al sig. Lelio Armando, l'appezzamento di terreno oggetto del Verbale di Conciliazione che, pertanto, diventa libero da qualsiasi diritto di uso civico.

La somma introitata, nella misura richiamata nel verbale di conciliazione, deve essere investita in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Monte San Giovanni in Sabina e vincolata a favore della Regione Lazio, per essere destinata, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, come previsto dall'art. 9 della L.R. n° 6 del 27/01/2005.

Di dare atto che l'atto di transazione è soggetto all'esenzione prevista dalla legge n. 692 del 1981, ricorrendone tutte le condizioni per tali benefici, come confermato con la circolare emanata dal direttore dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/04/2004 e successiva risoluzione n. 1/2006, protocollo n. 18288.

Avverso questo atto potrà essere presentato ricorso al competente TAR, oppure ricorso al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti per legge a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale il presente atto è inviato.

Il Direttore Regionale
Dr. Roberto Ottaviani